



Prot. n. 7

A tutto il personale  
PROPRIE SEDI

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
MAURIZIO TODARO

Referente COVID  
MILONE RITA

E p.c.

Al R.S.P.P.  
Ing. Enzo Santagati

e

Al MEDICO COMPETENTE  
Dott. Fabio La Cerra

**Oggetto: Aggiornamento al protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 e disposizioni attuative afferenti al Decreto legge del 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza COVID-19, in particolare negli ambienti di lavoro dell'Associazione Teatro di Roma.**

Il Commissario Straordinario dell'Associazione Teatro di Roma, Avv. Gianluca Sole, nella sua qualità di Datore di Lavoro, coadiuvato dal Medico Competente Dr. Fabio La Cerra e dall'RSPP Dott. Ing. Enzo Santagati,

- tenuto conto del "protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2" 12/10/2021 dei relativi Aggiornamenti, denominato anche "Protocollo Sanitario", attuato presso gli ambienti di lavoro dell'Associazione;
- visto il Decreto Legge del 24 marzo 2022, n. 24 pubblicato in G.U. Serie Generale del 24 marzo 2022, n. 70 e le disposizioni e prescrizioni in esso contenute;
- vista la circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022;
- vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022;
- ad ulteriore aggiornamento del "Protocollo Sanitario" dell'Associazione Teatro di Roma e dei suoi successivi aggiornamenti;



### DISPONE QUANTO SEGUE:

- Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali ed altri spazi gestiti dall'Associazione Teatro di Roma.
- Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto "green pass rafforzato", la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso.
- Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. "green pass base", la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto.
- I soggetti dai 50 anni in sù, fino al 30 aprile 2022, per accedere ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto "green pass base" di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a)-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
- Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche e quindi senza l'obbligo di accedere con il green pass.
- A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
- A decorrere dal 1° aprile 2022, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento. Sarà onere del lavoratore inviare, successivamente, al Medico Competente il



relativo certificato di guarigione al seguente indirizzo di posta elettronica:  
[areasanitaria2@effedimed.it](mailto:areasanitaria2@effedimed.it).

- Il personale impiegato nella realizzazione e nell'allestimento degli spettacoli e/o eventi aperti al pubblico (personale serale, tecnici etc...), con cadenza quindicinale e previa comunicazione di preavviso, sarà sottoposto a tampone antigenico, per la verifica di eventuali contagi, con costi a carico dell'Associazione Teatro di Roma;
- Continuerà, come in atto, la verifica puntuale del green pass di tutto il personale esterno, collaboratori, artisti, fornitori etc. che ad ogni titolo acceda ai luoghi e negli spazi di lavoro dell'Associazione;

---

Il presente documento e relativo allegato, costituendo ad ogni effetto Aggiornamento al Protocollo Sanitario viene pubblicato sul sito dell'Associazione oltre ad aver assicurata piena diffusione tra tutti i suoi lavoratori.

Roma, 7/04/2022

Il Commissario Straordinario  
Avv. Gianluca Sole

Si allega: Decreto Legge del 24 marzo 2022, n. 24.